

N. 1608/13 R.G.- Tribunale

IRREVOCABILE il _____

N. 6217/10 R.G. notizie di reato

N. _____ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il _____

N. _____ Registro Mod. 2/A/SG
(Spese prenotate a debito)**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA****- RITO COLLEGIALE -****SENTENZA**

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara composto dai Magistrati:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Dott. Rossana VILLANI | - Presidente |
| 2. Dott. Francesco MARINO | - Giudice est. |
| 3. Dott. Teresa DE LUTII | - Giudice O.T. |

alla pubblica udienza del giorno 29 novembre 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZAnei confronti di:

1. **GIANCATERINO Massimiliano** nato a Penne (PE) il 24.9.1972, residente in Farindola (PE); elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. GRUGNALE.

LIBERO ASSENTE

- Difensori di fiducia avv. Vincenzo DI GIROLAMO e avv. Paolo GRUGNALE entrambi del foro di Pescara.

2. **DE VICO Antonio** nato a Pescara il 12.10.1963, residente in Farindola (PE) via San Rocco n° 39.

LIBERO PRESENTE

- Difensori di fiducia avv. Raffaella DE VICO e avv. Massimiliano BEVERE entrambi del foro di Roma.

3. MARZOLA Ezio nato il 20.10.1958 a Farindola (PE) ivi residente via Colli n° 35;
elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia
avv. GIANSANTE.

LIBERO PRESENTE

- Difensore di fiducia avv. Antonio GIANSANTE del foro di Pescara.

4. COLANGELI Walter nato a Penne (PE) il 28.01.1960, residente in Farindola (PE);
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di
fiducia avv. BROCCHI.

LIBERO PRESENTE

- Difensore di fiducia avv. Leo Neilo BROCCHI del foro di Pescara.

5. FUSARO Andrea nato a Penne (PE) il 2.05.1975, residente in Farindola (PE);
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BROCCHI
del foro di Pescara.

LIBERO PRESENTE

- Difensore di fiducia avv. Nicola DI BERNARDO del foro di Pescara.

6. DEL ROSSO Paolo Marco nato il 25.04.1965 a Pescara ivi residente; elettivamente
domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia avv.
ROMITO.

LIBERO PRESENTE

- Difensore di fiducia avv. Liborio ROMITO del foro di Pescara.

7. DEL ROSSO Roberto nato il 20.03.1964 a Pescara ivi residente; elettivamente
domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia avv. COCCHINI.

LIBERO ASSENTE

- Difensore di fiducia avv. Mauro COCCHINI del foro di Pescara.

- IMPUTATI
- (Vedi foglio allegato)

- **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

- P.M. in persona della dott.ssa Rosangela DI STEFANO;
- avv. Rossella QUALICH del foro di Pescara, difensore della costituita parte civile " Fallimento DEL ROSSO "
- avv. Federica D'ANGELANTONIO del foro di Chieti, difensore della costituita parte civile Costantini Roberto sostituito per delega dall'avv. Duilio CRISCI del foro di Chieti;

- avv. **GRUGNALE**, difensore di fiducia dell'imputato **GIANCATERINO** anche in sostituzione del codifensore avv. **DI GIROLAMO**;
- avv. **DI BERNARDO**, difensore di fiducia dell'imputato **FUSARO**;
- avv. **DE VICO**, difensore di fiducia dell'imputato **DE VICO**;
- avv. **ROMITO**, difensore di fiducia dell'imputato **DEL ROSSO** Paolo Marco;
- avv. **COCCHINI**, difensore di fiducia dell'imputato **DEL ROSSO** Roberto sostituito dall'avv. **ROMITO**;
- avv. **GIANSANTE**, difensore di fiducia dell'imputato **MARZOLA**;
- avv. **BROCCHI**, difensore di fiducia dell'imputato **COLANGELI** sostituito per delega dall'avv. **DI BERNARDO**;

le parti hanno concluso come da verbale.

IMPUTATI

GIANCATERINO Massimiliano, DE VICO Antonio, MARZOLA Ezio, COLANGELI Walter, FUSARO Andrea

Reato p. e p. dagli artt. 110 e 319 c.p. perché, in unione e concorso tra loro, il primo in qualità di sindaco del comune di Farindola, il secondo ed il quinto in qualità di consigliere comunale, il terzo ed il quarto in qualità di assessori, ognuno con la consapevolezza del vantaggio promesso agli altri e dello scambio corruttivo in essere; in corrispettivo del voto favorevole nella delibera 30 settembre 2008 del consiglio comunale di Farindola, che sanava l'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte della società <<Del Rosso S.r.l.>> (di Del Rosso Paolo Marco e Del Rosso Roberto) con una autorizzazione in sanatoria, sul presupposto che detta occupazione non costituisse abuso edilizio per marcata definitiva trasformazione del suolo; dunque, in corrispettivo di un atto contrario ai doveri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, si facevano promettere e dare utilità economiche. In particolare:

- Giancaterino Massimiliano e De Vico Antonio ottenevano dai proprietari della detta S.r.l. Del Rosso Paolo Marco e Del Rosso Roberto promessa di un versamento in denaro, destinato, verosimilmente, a finanziamento di partito politico, nel settembre 2008;
- De Vico Antonio otteneva il pagamento della somma di denaro di euro 26.250,00, asseritamente pagata ad adempimento parziale di un pregresso debito contratto da Del Rosso Ermanno (genitore di Del Rosso Paolo Marco e Del Rosso Roberto) verso De Vico Marcello (genitore di Antonio), ma inquadrabile nel rapporto corruttivo (in Farindola il 21 agosto 2003);
- De Vico Antonio otteneva, inoltre, assunzioni preferenziali per propri protetti;
- Colangeli Walter otteneva l'assunzione presso la società Alcyonia S.r.l. (facente capo ai medesimi proprietari della Del Rosso S.r.l.) della figlia Colangeli Federica (nel settembre 2008); e, presso la Del Rosso S.r.l., l'assunzione della donna cui era sentimentalmente legato, Koropetska Lidiya (il 5 luglio 2008);
- Marzola Ezio otteneva l'assunzione di Marzola Maila (propria nipote) presso la Del Rosso S.r.l. (il 26 settembre 2009);
- Fusaro Andrea ometteva di astenersi, benché la moglie Del Ponte Adele prestasse servizio presso la Alcyonia S.r.l. nel settembre 2006 (rapporto la cui prosecuzione costituiva utilità patrimoniale per il prossimo congiunto).

In Farindola, nelle date indicate.

Per Fusaro Andrea, in alternativa: reato p. e p. dall'art. 323 c.p. per non essersi astenuto dal voto nella deliberazione sopra indicata, pur in presenza di un interesse personale, tanto agendo con l'intenzione di procurare ai Del Rosso un ingiusto vantaggio patrimoniale. In Farindola il 30 settembre 2008)

DEL ROSSO Paolo Marco e DEL ROSSO Roberto

Reato p. e p. dagli artt. 110, 319, 321 c.p. perché, in unione e concorso tra loro, corrispondevano, con fine di corruzione, le utilità descritte nel capo che precede, in corrispettivo degli atti contrari ai doveri di ufficio pure descritti nel medesimo capo. In Farindola nelle date indicate

PREMESSA

I reati contestati agli odierni imputati sono tutti estinti per prescrizione, ma la completezza dell'istruttoria impone il vaglio delle risultanze dibattimentali ai fini di valutare la ricorrenza degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate, atteso che il mancato riscontro degli stessi imporrebbe la più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito. Per tale ragione deve procedersi ad un, sia pure sintetico, vaglio delle risultanze processuali allo scopo di pervenire ad una pronuncia conforme al diritto.

FATTO E DIRITTO

L'ipotesi sostenuta dalla Pubblica Accusa è che alcuni pubblici amministratori del Comune di Farindola (PE), ossia il sindaco Giancaterino Massimiliano, gli assessori Marzola Ezio e Colangeli Walter ed i consiglieri comunali De Vico Antonio e Fusaro Andrea abbiano realizzato uno scambio corruttivo tra una deliberazione resa in data 30\09\2008 dal Consiglio comunale di Farindola e tre vantaggi corrispettivi assicurati dai loro corruttori Del Rosso Paolo Marco e Del Rosso Roberto.

In particolare, la delibera in questione avrebbe concesso una autorizzazione in sanatoria per l'occupazione di suolo pubblico realizzata dalla società "Del Rosso s.r.l." con riferimento a lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un hotel in località Rigopiano, provvedimento adottato in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione perché in realtà, oltre all'occupazione, vi era stata una trasformazione edilizia del suolo da parte della Del Rosso.

In corrispettivo di tale provvedimento tutti gli imputati avrebbero ottenuto un vantaggio, consistito in particolare:

- 1) Per Giancaterino e De Vico in una promessa di versamento in danaro "verosimilmente" a titolo di finanziamento elettorale;
- 2) Per De Vico Antonio, inoltre, il pagamento di una somma di 26.500,00 euro e l'assunzione di alcune persone da lui segnalate alla "Del Rosso" s.r.l.
- 3) Per Colangeli Walter l'assunzione presso la società "Alcyonia" s.r.l. (facente capo ai cugini Del Rosso) della figlia Colangeli Federica e presso la "Del Rosso" s.r.l. della convivente Koropetska Lldiya;
- 4) Per Marzola Enio l'assunzione della nipote Marzola Maila presso la "Del Rosso" s.r.l.
- 5) Per Fusaro Andrea, la prosecuzione del rapporto lavorativo della moglie Del Ponte Adele presso la "Alcyonia" s.r.l., iniziato già nel 2006.

Per il solo Fusaro il P.M. ha ipotizzato anche l'imputazione alternativa di cui all'art. 323 c.p. per non essersi lo stesso astenuto dalla deliberazione consiliare del 30\09\2008 nonostante si trovasse in una situazione di conflitto di interessi per essere il coniuge dipendente della società "Alcyonia" s.r.l.

Il P.M. ha contestato ai cugini Del Rosso Paolo Marco e Del Rosso Roberto il reato di cui all'art. 321 c.p. per aver corrisposto le utilità sopra menzionate ai pubblici amministratori.

Premesso ciò, va ricordato che la vicenda oggetto del processo si iscrive in un procedimento amministrativo avente ad oggetto lavori di ristrutturazione del complesso alberghiero "Hotel Rigopiano" con realizzazione di un centro benessere ottenuta dalla "Del Rosso" s.r.l. con provvedimento del 17\01\2007 e con successive approvazioni di varianti in corso d'opera.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, in data 26\05\2008, la Del Rosso aveva chiesto in affitto al Comune di Farindola dei terreni limitrofi a quelli già in proprietà alla struttura alberghiera, ma il fatto che su questo terreno gravassero usi civici pastorali aveva reso più complesso l'iter amministrativo, rendendo necessaria l'approvazione da parte della Commissione per gli Usi Civici di L'Aquila. La pratica era ancora in corso di svolgimento quando la "Del Rosso", nel maggio del 2008, occupò quegli stessi terreni apponendovi una recinzione da cantiere. Questo fatto non era passato inosservato ed aveva innescato polemiche politiche e l'intervento di un'associazione civica, che aveva anche inviato una diffida al Sindaco perché imponesse il ripristino della situazione di legalità, anche perché l'installazione della recinzione aveva determinato le proteste dei pastori che fruivano degli usi civici pastorali (cfr. dep. Scarfagna).

Agli atti vi è la trascrizione di una conversazione telefonica piuttosto eloquente tra De Vico e Del Rosso Roberto del giugno 2008 in cui De Vico fa presente il clima di polemica che aveva suscitato l'occupazione di questo terreno da parte della "Del Rosso", ma il suo interlocutore giustifica tale comportamento con la necessità di salvaguardare l'albergo e le sue pertinenze dalla invasione del bestiame condotto al pascolo proprio sui terreni limitrofi alla struttura (progressivo n.49 del 06\06\2008).

La questione dell'occupazione abusiva approda al Consiglio comunale di Farindola e sfociò in una delibera in data 08\09\2008, con la quale venne sanata l'occupazione della porzione di terreno in questione, ma il segretario comunale Coviello, proprio sulla scorta delle osservazioni di alcuni consiglieri in occasione della discussione che precedette la delibera, fece effettuare un sopralluogo affidato al tecnico comunale geom. Colangeli ed all'agente di P.M. Costantini (dep. teste Coviello).

L'esito di tale sopralluogo evidenziò la presenza di una recinzione sul terreno oggetto di occupazione abusiva e la necessità di precisare l'esatta consistenza della porzione di terreno occupata, ma non altri lavori di trasformazione edilizia (dep. teste Colangeli), cosicché il segretario comunale Coviello poté dare un parere favorevole per l'adozione della successiva delibera del 30.09.2008, con la quale fu sanata

l'occupazione abusiva realizzata, fissato il canone dovuto per l'occupazione, e rinviata all'ufficio tecnico comunale competente la determinazione del compenso dovuto per l'occupazione medio tempore effettuata.

Ora, proprio alla stregua degli elementi appena esaminati non solo non emerge alcun profilo di illegittimità nella delibera adottata dal Consiglio comunale di Farindola il 30.09.2008, ma non può ravvisarsi in esso nemmeno un esercizio dei pubblici poteri non improntato ad imparzialità e buon andamento, ciò escludendo la configurabilità del reato di corruzione propria ipotizzato in rubrica dal P.M. Infatti, l'occupazione abusiva, che riguardava una porzione di terreno piuttosto esigua (1.700 mq.) tenuto conto della collocazione geografica (un'area di montagna totalmente disabitata e destinata a pascolo, come si vede nelle fotografie in atti) fu sanata e stabilito per la sua occupazione un canone che non vi sono motivi per ritenere incongruo e, infine, fu anche dato mandato all'ufficio comunale competente per il recupero dell'indennità dovuta all'Ente per il periodo di occupazione abusiva (maggio-settembre 2008). Sul punto agli atti vi è una conversazione intercettata il 27\09\2008 tra De Vico e Giancaterino nella quale si parla proprio dell'impostazione della delibera del 30\09\2008 nella quale tra i due si conviene che la Del Rosso debba pagare anche per l'occupazione abusiva pregressa, ma si cerca soltanto di strutturare la delibera in modo da non mettere in risalto lo specifico aspetto dell'occupazione abusiva, nella consapevolezza che le sanzioni per l'occupazione abusiva conseguiranno *ope legis*. Tuttavia, da questa conversazione si comprende anche che tale preoccupazione è motivata da finalità meramente politiche (non dare soddisfazione al "nemico" politico Scarfagna, che aveva sollevato il caso per screditare la maggioranza al governo del Comune e non far fare brutta figura ai Del Rosso davanti all'opinione pubblica) e non dalla necessità di favorire illecitamente i propri sodali.

Esclusa la contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto oggetto di incriminazione e quindi il delitto di corruzione propria ipotizzato in rubrica, potrebbe pur sempre ipotizzarsi nella condotta degli imputati la strumentalizzazione corruttiva dell'esercizio lecito della propria funzione pubblica (corruzione impropria), per cui occorre passare ad esaminare le presunte contropartite dell'accordo corruttivo enunciate in rubrica dal P.M. che, in effetti non vi sono o, comunque, non possono ritenersi tali.

Quanto alla dazione di danaro di cui al punto n.1), peraltro contestata in modo assai generico nell'imputazione, il fatto è rimasto del tutto sfornito di sostegno probatorio ed è stato lo stesso De Vico a confermare di aver rivolto la richiesta di un pagamento di danaro ai Del Rosso, ma si trattava del saldo del canone di affitto de rifugio "Tito Acerbo" che il Comune di Farindola aveva concesso ad un'altra società del Del Rosso (la società Geatur Entertainment" s.r.l., sempre di proprietà dei Del Rosso). Al momento della redazione della delibera la Geatur Entertainment era morosa del pagamento del canone di affitto, tant'è che il Comune diede successivamente incarico ad un legale per il recupero del suo credito (delibera n. 69 del 23\06\2009 in atti, con sindaco De Vico), per cui si era posta l'esigenza che prima di ottenere la

sanatoria dell'occupazione abusiva i Del Rosso ponessero fine alla loro morosità (a conferma delle dichiarazioni del De Vico sul punto vi è quanto riferito dai testi Falconetti Luigi e Salzetta Olderigio, all'epoca entrambi assessori).

In conclusione, non vi è alcuna evidenza a sostegno di una dazione di danaro (ovvero di una richiesta della stessa da parte del De Vico) per motivi diversi dall'adempimento di una obbligazione contratta da una società facente capo ai Del Rosso nei confronti del Comune di Farindola, cosicché può sicuramente escludersi sul punto l'ipotesi che si trattasse di una dazione inquadrabile in uno scambio corruttivo con la pubblica funzione dallo stesso De Vico esercitata.


Quanto alla dazione di danaro di 26.500,00 euro da parte dei cugini Del Rosso a De Vico Antonello, le evidenze documentali acquisite in atti (ricognizione di debito e accordi solutori successivi prodotti in atti dalla difesa De Vico), oltre alla deposizione di Del Rosso Goffredo, hanno ampiamente documentato la genesi di tale rapporto obbligatorio, derivante da un mutuo concesso alla fine degli anni '60 da De Vico Marcello (padre di Antonello) a Del Rosso Ermanno, zio dei due cugini Del Rosso. Questo danaro, che non era mai stato restituito, fu oggetto di una serie di accordi tra gli eredi di Ermanno Del Rosso, il quale aveva richiesto loro di adempiere a tale obbligazione, anche se si trattava di un debito scaduto. Premesso ciò, la dazione di danaro ricevuta dal De Vico, aveva una ragione giuridica autonoma lecita (sia pure con il carattere dell'obbligazione naturale) del tutto avulsa dal rapporto tra i cugini Del Rosso e l'amministrazione comunale di Farindola. Né vi sono conversazioni telefoniche intercettate in cui tra De Vico e i Del Rosso si faccia menzione di tale vicenda ponendola in correlazione causale con i provvedimenti concessori richiesti dalla Del Rosso s.r.l.

Da ultimo, vi è la questione dell'assunzione di alcuni parenti ed amici da parte della Del Rosso s.r.l., avvenuta in concomitanza con l'emissione della delibera 30.09.2008 ovvero nei mesi immediatamente precedenti.

Sul punto deve innanzitutto ricordarsi che l'utilità oggetto di dazione o promessa nell'ambito di un accordo corruttivo, pur potendo anche consistere nell'assunzione di favore di un soggetto segnalato dallo stesso pubblico ufficiale (da ultimo Cass. Pen. sez. VI, 09\02\2016, n. 18707), deve necessariamente costituire la controprestazione di un sinallagma corruttivo per configurare il reato in esame. In caso contrario, la vicenda va annoverata nella "zona grigia", moralmente sgradevole ma penalmente irrilevante, dei comportamenti abituali (in questo Paese) dei soggetti titolari di potere, i quali ritengono di utilizzare la loro posizione di primazia per assicurare vantaggi a familiari ed amici, consapevoli che il potere loro affidato comporti di per sé tali privilegi come se si trattasse di una sorta di effetto collaterale (quando non, addirittura, lo scopo precipuo del loro impegno pubblico).

In conclusione: io amministratore pubblico ti autorizzo a compiere una determinata attività economica che hai comunque diritto a svolgere, ricorrendone tutti i presupposti di legge. Tu imprenditore, visto che devi assumere qualche dipendente per svolgere tale attività, tanto vale che recluti quelli che ti segnalò io amministratore. Non hai alcun obbligo, ma facendolo ti guadagni la mia gratitudine.

Ora, è proprio questo che si è verificato nel caso di specie: in nessuna delle varie telefonate oggetto di censura si è mai discusso di una relazione causale tra assunzioni di soggetti segnalati ed utilizzo del potere pubblico. Le segnalazioni in questione furono davvero fatte e ne seguirono anche delle effettive assunzioni da parte della Del Rosso s.r.l., con Colangeli Walter che riuscì a piazzare addirittura un "colpo doppio", con assunzione della figlia (Colangeli Federica) e della convivente (Koropetska Lidiya).

Eloquente dimostrazione di tale atteggiamento mentale sono le geremiadi telefoniche del consigliere comunale Talone Aldo, il quale si sfoga con De Vico per la mancata assunzione della moglie presso la Del Rosso (vedi progr. n. 4915 del 02\08\2008) e lo stesso interlocutore gli dà ragione ("*...hai posto un'istanza giusta, non arriva e stai incazzato*"). L'amarrezza e lo sdegno del consigliere lo porteranno alle dimissioni, annunciate allo stesso De Vico per telefono. 

Tuttavia, nonostante il naturale senso di sconforto che tali vicende inducono, va ricordato che il compito assegnato dalla Legge al potere giudiziario è giudicare e sanzionare reati, sempre che un accertamento rigoroso e scevro da propositi di rigenerazione sociale permetta di individuarli, cosicché deve riconoscersi che la vicenda oggetto del processo non ha consentito di accertare l'ipotesi accusatoria formulata dal P.M.

Da ultimo, con riferimento alla imputazione alternativa formulata nei confronti di Fusaro (abuso d'ufficio per mancata astensione doverosa), manca il presupposto della condotta, essendo evidente che l'interesse in conflitto del predetto era indiretto ed eccentrico rispetto all'oggetto della delibera. Infatti, il Fusaro è soltanto il coniuge di una dipendente di una società (la "Alcyonia s.r.l.") pur sempre facente capo ai cugini Dal Rosso, ma del tutto estranea all'oggetto della delibera, resa in favore della Del Rosso s.r.l. Di conseguenza, anche per questa imputazione alternativa, comunque estinta per prescrizione, deve essere pronunciata la prevalente formula assolutoria nel merito per l'insussistenza del fatto.

Per tali considerazioni gli imputati vanno mandati assolti da tutti i reati rispettivamente loro ascritti in rubrica, formula di proscioglimento nel merito che prevale sulla concorrente causa di estinzione per prescrizione.

P.Q.M.


Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE


Giancaterino Massimiliano, de Vico Antonio, Marzola Ezio, Colangeli Walter Fusaro Andrea Del Rosso Paolo
Marco Del Rosso Roberto, dai reati rispettivamente loro ascritti in rubrica perché il fatto non sussiste.

Pescara 29\11\2016

Il presidente



Il giudice est.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 DIC. 2016

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Cancelliere
Maria Luisa Fontodonati